



Al Ministro della cultura

Modifiche al decreto 30 novembre 2021, recante “Modalità di attuazione dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare, l’articolo 10, comma 5, ai sensi del quale “Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”;
- VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare l’articolo 9-ter, comma 5, ai sensi del quale “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare



Il Ministro della cultura

l'articolo 3-quinquies, ai sensi del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022";

VISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e in particolare l'articolo 10-ter, 1 comma, ai sensi del quale *"Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato"* e l'articolo 22-quater, ai sensi del quale *"1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2021, recante modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;

RAVVISATA l'opportunità di modificare la disciplina introdotta dal richiamato decreto ministeriale 30 novembre 2021, destinata a trovare applicazione a far data dal 1° ottobre 2022, al fine di precisare ulteriormente la portata applicativa del dettato legislativo e di assicurare un più efficace coordinamento amministrativo degli uffici periferici del Ministero;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto 30 novembre 2021, recante "Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76")

1. All'articolo 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente *"Per beni di eccezionale valore storico o artistico si*



Al Ministro della cultura

intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano, le colonne commemorative di eccezionale interesse storico o artistico, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale”;

b) al comma 2, le parole “con decreto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio” sono sostituite dalle seguenti: “dai Segretari regionali territorialmente competenti, d'intesa con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio,”.

Roma, 21 giugno 2022

IL MINISTRO